

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in Gazzetta il decreto

Il pagamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo

Mercoledì 9 Gennaio 2019

Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 è pubblicato il decreto del 28/12/2018 del Ministero dell'Economia e Finanze recante "Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche", in vigore dal 7 gennaio 2019.

Modificando l'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, il nuovo decreto – IN ALLEGATO - stabilisce che il pagamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.



L'articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che il versamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per consentire il pagamento, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.

Quanto all'efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. (fonte: Fisco Oggi)